

Bruxelles, 26 novembre 2019
(OR. en)

14566/19

SPG 7
WTO 320
DELECT 212

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 8360 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 26.11.2019 che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 8360 final.

All.: C(2019) 8360 final

Bruxelles, 26.11.2019
C(2019) 8360 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.11.2019

che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Dal 1971 l'Unione europea accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), che fa parte della sua politica commerciale comune in conformità alle disposizioni generali che disciplinano l'azione esterna dell'UE. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) prevede che i paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili beneficiano di preferenze tariffarie supplementari quando effettuano esportazioni nell'UE. Mediante il regime SPG+ questi paesi sono aiutati a sostenere gli speciali oneri e responsabilità derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione delle 27 convenzioni internazionali fondamentali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (regolamento SPG), un paese è considerato vulnerabile in caso di mancanza di diversificazione e di integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale. Tale vulnerabilità deve essere valutata utilizzando la metodologia e la soglia di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG.

L'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), stabilisce che affinché un paese possa essere considerato vulnerabile il totale delle sue importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato IX deve rappresentare meno del 6,5 % in valore di tutte le sue importazioni nell'Unione di prodotti elencati in tale allegato originari di paesi elencati nell'allegato II del regolamento SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento SPG stabilisce che quando l'elenco di beneficiari SPG è modificato la soglia di vulnerabilità può essere riveduta dalla Commissione mediante un atto delegato "così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all'allegato VII". Tale necessità nasce dal fatto che, dall'ultima revisione della soglia di vulnerabilità avvenuta con il regolamento (CE) 2015/602 della Commissione, l'elenco dei beneficiari di cui all'allegato II dell'SPG è stato modificato in modo sostanziale in seguito all'esclusione di 21 paesi.

A seguito di tutte le modifiche dell'allegato II tra l'ultima revisione della soglia di vulnerabilità avvenuta il 1° gennaio 2015 e il 1° gennaio 2019, la media annua totale delle importazioni nell'UE provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG calcolata sulla base degli ultimi tre anni consecutivi si ridurrebbe come segue, sulla base dei dati Eurostat del 1° luglio 2019:

il 1° gennaio 2016: da 81 091 581 EUR a 76 583 444 EUR, vale a dire al 94,44 % nel 2015 sulla base delle medie totali del periodo 2013-2015;

il 1° gennaio 2017: da 84 297 289 EUR a 83 872 793 EUR, vale a dire al 99,50 % sulla base delle medie totali del periodo 2014-2016;

il 1° gennaio 2018: da 91 928 008 EUR a 87 970 827 EUR, vale a dire al 95,70 % sulla base delle medie totali del periodo 2015-2017;

¹ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

il 1° gennaio 2019: da 92 358 584 EUR a 90 281 279 EUR, vale a dire al 97,75 % sulla base delle medie totali del periodo 2015-2017.

Per compensare tale flessione si propone di aumentare la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), in una proporzione pari alla diminuzione della media delle importazioni SPG nell'UE per gli ultimi tre anni consecutivi. La soglia deve quindi essere moltiplicata come segue:

$(1/0,9444=)$ 1,059 il 1° gennaio 2016;

$(1/0,9950=)$ 1,005 il 1° gennaio 2017;

$(1/0,9570=)$ 1,045 il 1° gennaio 2018;

$(1/0,9775=)$ 1,023 il 1° gennaio 2019.

Ciò si tradurrà in una soglia di vulnerabilità di

$(6,5 \% * 1,059 * 1,005 * 1,045 * 1,023 =)$ 7,4 %.

Nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto e in linea con la prassi seguita in passato, si propone un unico aggiornamento della soglia del 7,4 % applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente al paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, in rapporto al presente atto delegato sono state svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti. Il gruppo di esperti della Commissione sul sistema di preferenze generalizzate è stato consultato in occasione delle riunioni svoltesi il 17 settembre e il 28 ottobre 2019.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento SPG conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di rivedere la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b). L'atto delegato proposto modificherà tale soglia. La nuova soglia entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, quando l'ultimo dei 21 paesi è stato escluso dall'elenco dei beneficiari dell'SPG.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.11.2019

che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo se è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII.
- (2) Ai sensi dell'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, per paese vulnerabile s'intende un paese le cui importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato IX rappresentano meno del 6,5 % in valore di tutte le importazioni nell'Unione da paesi beneficiari dell'SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.
- (3) Se l'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di rivedere la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità nel determinare se i paesi sono considerati vulnerabili, indipendentemente dalle modifiche apportate all'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG. Conformemente all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012, il peso della soglia di vulnerabilità è il valore delle importazioni totali nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell'SPG calcolato come media.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione² ha modificato la soglia di vulnerabilità applicabile dal 1° gennaio 2015 portandola dal 2 % al 6,5 %.

¹ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

- (5) Tra l'ultima revisione della soglia di vulnerabilità nel 2015 e il 1° gennaio 2019 l'elenco dei beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è stato modificato in modo sostanziale in quanto 21 paesi sono stati esclusi. Risulta pertanto necessario modificare la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (6) A seguito delle modifiche dell'elenco di paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 tra l'ultima modifica del criterio di vulnerabilità nel 2015 e 1° gennaio 2019, il totale delle importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell'SPG, considerato come media, diminuirebbe del 12,2 %. Pertanto, un aumento della soglia di vulnerabilità dal 6,5 % al 7,4 % a decorrere dal 1° gennaio 2019 manterrebbe, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità stabilita nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (7) Per tenere conto delle date effettive delle modifiche dell'elenco di paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 e dell'impatto sulla vulnerabilità dei paesi beneficiari, tale soglia diventa effettiva a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia "6,5 %" è sostituita da "7,4 %".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.11.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

² Regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione, del 9 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, punto 1, lettera b) di tale regolamento (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 8).